

PAC	<b>2008 - 097</b>
N. PROTOCOLLO	<b>PROT. 58956 DEL 01.12.08</b>
MITTENTE	AREA CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI <b>Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli</b>
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI  UFFICI DELLE DOGANE - SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Regolamento (CE) n. 1174/2008 della Commissione, del 27 novembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1134/2008 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 novembre 2008

Si avverte che sulla GUCE n. 318 del 28.11.2008 è stato pubblicato il [Regolamento \(CE\) n. 1174/2008](#) della Commissione, del 27 novembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1134/2008 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 novembre 2008

Si riporta di seguito il contenuto del solo allegato I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 28 novembre 2008

Codici NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione (1)
		(EUR/t)
1001 10 00	FRUMENTO (grano) duro di alta qualità	0.00
	Di media qualità	0.00
	Di bassa qualità	0.00
1001 90 91	FRUMENTO (grano) tenero da seme	0,00
Ex 1001 90 99	FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme	0,00
1002 00 00	SEGALA	24,22

1005 10 90	GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido	20.22
1005 90 00	GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)	20.22
1007 00 90	SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	24,22

(1) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez (a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento CE n. 1249/96), l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a

- 3 EUR/T se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure
- 2 EUR/T se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfetaria di 24EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'art. 2, paragrafo 5, del regolamento CE n. 1249/96

Il Direttore dell'Ufficio

Dott. Floriano D'Angelo